

## Circolare Ministeriale 6 marzo 1979

Nuove disposizioni in merito alla dimostrazione della capacità economica a condurre operazioni di ricerca di idrocarburi in aree marine

Torna alla pagina precedente

- All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi - Divisioni V e VI - SEDE e, per conoscenza:
- Alle Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi di Bologna – Roma – Napoli

Questo Ministero, in tempi diversi, ha emanato disposizioni per la dimostrazione, da parte delle società operatrici, della capacità economica adeguata alle esigenze dell'attività di ricerca degli idrocarburi nelle aree marine.

Tali disposizioni hanno dato luogo ad un sistema rivelatosi nella pratica complesso e talvolta contraddittorio. Si ritiene quindi di dover rivedere i criteri fin qui seguiti, adeguandoli, per quanto possibile, alla recente normativa di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, ed ai principi informativi del disegno di legge, recante integrazioni e modifiche alla Legge 11 gennaio 1957, n. 6 e alla Legge 21 luglio 1967, n. 613, attualmente all'esame del Parlamento (atti Camera n. 2061).

Si dispone pertanto quanto segue:

A) le società aventi un capitale sociale interamente versato non inferiore a L. 20.000.000.000 (ventimiliardi) sono considerate organismi di provata capacità economica e non devono presentare alcuna garanzia;

B) le società con capitale sociale inferiore alla predetta entità, ma aventi comunque un capitale sociale interamente versato non inferiore al minimo stabilito dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904, per le società per azioni ed in accomandita per azioni (lire duecentomilioni) devono presentare linee di credito per un ammontare pari al 100 % degli impegni di spesa relativi ai lavori di prospezione ed al 40 % degli impegni di spesa relativi ai lavori di perforazione.

Dette linee di credito potranno essere aggiornate ogni anno, con detrazione dallo importo originario dell'ammontare delle spese effettuate nell'anno precedente ed opportunamente documentate;

C) le società richiedenti devono presentare tante garanzie separatamente e con le modalità di cui al precedente punto B) per ogni permesso effettivamente accordato, indipendentemente dalla circostanza che esse siano già titolari di altri permessi; nei casi di contitolarità le garanzie sono proporzionate alle quote di partecipazione;

D) può essere in ogni caso rimessa alla valutazione di questo Ministero, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, la possibilità di esonerare dalla prestazione di garanzie le società di notoria solvibilità, che abbiano dato prova, per l'attività già svolta, anche di buona capacità operativa.

I suesposti criteri devono essere adottati solo per i permessi che saranno conferiti dopo la pubblicazione della presente circolare nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi, rimanendo invariata la normativa finora vigente per i permessi già accordati.

Roma 6 marzo 1979

Il Ministro: PRODI